

**Accordo di Collaborazione ai sensi dell'art.15 Legge 241/1990 e s.m.i., per l'attuazione degli "Interventi di mitigazione del rischio connesso con il movimento franoso del Monte Saresano nei comuni di Tavernola Bergamasca e Vigolo in provincia di Bergamo"**

**Regione Lombardia - Direzione Generale Territorio e Protezione Civile** (in seguito anche "Regione"), con sede operativa in Milano, Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 (C.F. e P.IVA 80050050154), di seguito denominata "Regione", rappresentata dal Direttore Generale – Roberto Laffi - autorizzato a firmare il presente atto con delibera della Giunta Regionale n.\*\*\*\* del \*\*/\*\*/\*\*\*\*;

e

**Autorità di bacino lacuale dei laghi d'Iseo, Endine e Moro** con sede in Sarnico (BG), Via Vittorio Veneto, n° 76, C.F. e partita IVA n° 95127830164, rappresentata dal Presidente, Alessio Rinaldi - autorizzato a firmare il presente atto con delibera della Consiglio di Amministrazione n. del ..... ente pubblico non economico, costituito ai sensi e per gli effetti dell'art 48 della Legge Regionale n. 6/2012 per la gestione delle concessioni demaniali lacuali, delle strutture portuali regionali sui laghi d'Iseo, Endine e Moro e della navigazione di linea sul Lago d'Iseo;

**Premesso che:**

l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

**CONSIDERATO che:**

- Regione Lombardia – Direzione Generale Territorio e Protezione Civile, in accordo con quanto emerso dallo studio di cui all'Accordo approvato con DGR n. 4607 del 26/04/2021 (*Studio di approfondimento del movimento franoso sul versante del Monte Saresano*), intende procedere all'attuazione delle opere di consolidamento del movimento franoso del Monte Saresano nei comuni di Tavernola Bergamasca e Vigolo in provincia di Bergamo;
- L'Autorità di bacino lacuale dei Laghi d'Iseo, Endine e Moro:
  - rappresenta tutti i Comuni rivieraschi direttamente o indirettamente interessati dal movimento franoso;
  - ha una pluriennale esperienza nella realizzazione di opere pubbliche su mandato anche di Regione Lombardia;
  - possiede le necessarie esperienze e conoscenze per agire con efficacia ed efficienza sul territorio interessato dalla frana e dai suoi possibili effetti.

**TUTTO CIÒ PREMESSO,**

**CON IL PRESENTE ACCORDO SI STABILISCE QUANTO SEGUE:**

**ART. 1 - PREMESSE**

Le premesse e gli articoli che seguono, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare, costituiscono parte integrante e sostanziale, anche ai sensi e per gli effetti

dell'articolo 3, commi 1 e 3, della L. n° 241/1990 e s.m.i., del presente Accordo.

## **ART. 2 - OGGETTO DELL'ACCORDO**

Con il presente Accordo, le parti concordano di instaurare un rapporto di collaborazione, nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali, in ordine all'intervento denominato **“Interventi di mitigazione del rischio connesso con il movimento franoso del Monte Saresano nei comuni di Tavernola Bergamasca e Vigolo in provincia di Bergamo”**.

In particolare, l'accordo prevede la progettazione e la eventuale realizzazione degli interventi previsti dalle prime indicazioni progettuali che Regione Lombardia fornirà nel corso di validità del presente accordo.

La comunanza di interessi e finalità tra gli enti pubblici stipulanti, la presenza di una funzione di servizio pubblico comune, la mancanza dell'elemento sinallagmatico consentono di inquadrare il presente atto nell'ambito degli accordi di collaborazione previsti dall'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Le parti concordano che gli **obiettivi comuni** che si intendono raggiungere con il presente accordo possono essere come di seguito in sintesi riepilogati e suddivisi in fasi:

### **FASE 1**

Obiettivo: Gara per l'acquisizione dei servizi di ingegneria necessari per la progettazione e realizzazione dell'intervento di contenimento del corpo di frana – entro 31/01/2022.

### **FASE 2**

Obiettivo: Esecuzione delle indagini necessarie per la corretta progettazione dell'intervento, predisposizione del progetto di fattibilità tecnica ed economica – entro il 31/05/2022

### **FASE 3**

Obiettivo: Predisposizione del progetto definitivo e acquisizione dei pareri di legge – entro 30/09/2022.

### **FASE 4**

Obiettivo: Predisposizione del progetto esecutivo – entro 30/11/2022;

### **FASE 5**

Obiettivo: Espletamento procedure di gara per l'aggiudicazione delle opere e inizio lavori. Entro 60 giorni dalla comunicazione a procedere da parte di Regione Lombardia.

### **FASE 6**

Obiettivo: realizzazione dell'intervento, gestione tecnico-amministrativa delle opere e rendicontazione finale (termini in funzione del cronoprogramma lavori)

L'attivazione della quinta e della sesta fase è subordinata alla disponibilità finanziaria per la realizzazione degli interventi.

### **ART. 3 - RUOLO E IMPEGNI DELLE PARTI**

Regione Lombardia, Direzione Generale Territorio e Protezione Civile è il soggetto pubblico preposto alla programmazione e al finanziamento degli **Interventi di mitigazione del rischio connesso con il movimento franoso del Monte Saresano nei comuni di Tavernola Bergamasca e Vigolo in provincia di Bergamo.**

L'Autorità di bacino lacuale dei laghi d'Iseo, Endine e Moro, per i motivi indicati in premessa, fungerà da soggetto attuatore di parte delle attività di competenza regionale come meglio indicato all'art. 2. Le parti concordano che alcune delle fasi potranno essere affidate a soggetti terzi nei limiti di quanto riportato nel Cronoprogramma delle fasi (art. 2).

La **Regione** si impegna a:

- fornire ed eventualmente ad integrare le prime indicazioni progettuali in base alle quali Autorità di bacino eseguirà le fasi di sua competenza;
- fornire ogni elemento utile al raggiungimento degli obiettivi comuni in suo possesso ancorché non previsti nel presente accordo;
- agevolare le iniziative poste in essere dall'Autorità di Bacino per il raggiungimento degli obiettivi comuni presso uffici/sedi decentrate/enti regionali;
- supportare le iniziative poste in essere dall'Autorità di Bacino per il raggiungimento degli obiettivi comuni presso uffici/enti/soggetti pubblici o privati diversi da quelli regionali;
- costituirsi in giudizio o farsi parte attiva in procedimenti stragiudiziali in qualità di Soggetto mandante delle attività svolte dall'Autorità di bacino in presenza di azioni attive o passive che si dovessero rendere necessarie per la realizzazione degli obiettivi comuni;
- finanziare le attività poste a carico di Autorità di Bacino secondo quanto previsto dal presente accordo (vedi art. 5).

L'**Autorità di bacino lacuale** si impegna a:

- eseguire direttamente o indirettamente, qualora previsto, le attività riportate all'art. 2 rispettando le modalità, i tempi e i costi concordati.
- realizzare le fasi di sua competenza rispettando la normativa in materia di pubblici appalti e, più in generale, le norme che regolano l'attività degli enti pubblici a cui l'Autorità di bacino è soggetta;
- costituirsi in giudizio o farsi parte attiva in procedimenti stragiudiziali in qualità di Soggetto Attuatore delle fasi affidate da Regione Lombardia in presenza di azioni attive o passive che si dovessero rendere necessarie per la realizzazione degli obiettivi comuni;
- fornire ogni elemento utile al raggiungimento degli obiettivi comuni in suo possesso ancorché non previsti nel presente accordo;
- supportare le iniziative poste in essere da Regione Lombardia per il raggiungimento degli obiettivi comuni presso uffici/enti/soggetti pubblici o privati aventi sede sul territorio di competenza dell'Autorità di bacino.

#### **Impegni generali delle Parti**

Le parti si impegnano, nello svolgimento delle attività di propria competenza, a:

- a) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, in particolare ricorrendo a strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti, nonché utilizzando – per le reciproche interazioni - la piattaforma digitale messa a punto da Regione;
- b) adottare, in spirito di leale collaborazione, ogni misura idonea per pervenire alla positiva e tempestiva conclusione delle attività previste nel presente Accordo, impegnandosi a svolgere le attività a tal fine necessarie astenendosi da qualsiasi comportamento che possa compromettere e/o ritardare la realizzazione di detto scopo;
- c) garantire la massima trasparenza, disponibilità e collaborazione in tutte le fasi progettuali e realizzative dell'intervento.

#### **ART. 4 - REFERENTI OPERATIVI**

La Regione indicherà un proprio Referente Operativo che riceverà dall'Autorità di bacino la documentazione e le comunicazioni prescritte, acquisirà le informazioni relative all'avanzamento procedurale dell'intervento e all'erogazione del contributo.

L'Autorità di bacino comunicherà a Regione, successivamente alla sottoscrizione del presente Accordo, il nominativo del Responsabile Unico del Procedimento designato e dell'eventuale referente operativo individuato per l'attuazione e gestione della stessa.

#### **ART. 5 – Modalità di erogazione dei finanziamenti**

Per l'attuazione del presente Accordo Regione Lombardia mette immediatamente a disposizione 1,5 milioni di Euro che saranno come di seguito liquidati

- Euro 500.000,00 a seguito della sottoscrizione del presente Accordo
- Euro 300.000,00 all'avvenuta realizzazione e condivisione del progetto di fattibilità tecnica ed economica della Fase 2 di cui all'art. 2;
- Euro 300.000,00 alla predisposizione e approvazione del progetto definitivo;
- Saldo, fino ad un massimo di Euro 400.000,00, alla predisposizione del progetto esecutivo (Fase 4 di cui all'art. 2)

L'erogazione del contributo delle fasi 5 e 6, da quantificare a seguito degli esiti della progettazione, sarà subordinata alla disponibilità finanziaria per la realizzazione degli interventi, ferma restando la medesima modalità di rendicontazione e delle spese riconoscibili di cui all'articolo successivo.

#### **ART. 6 – Modalità di rendicontazione e spese riconoscibili**

In occasione della rata di saldo, l'Autorità di bacino dovrà presentare un prospetto contenente gli estremi delle spese sostenute a cui verrà aggiunto un importo forfettario a titolo di riconoscimento delle spese generali pari all'1% delle spese effettivamente sostenute (I.V.A. compresa).

La documentazione attestante le spese sostenute dovrà essere conservata presso l'Autorità di bacino e messa a disposizione in caso di controlli.

Sono da intendersi quali spese riconoscibili e quindi rimborsabili, le seguenti:

- Spese derivanti dall'aggiudicazione degli appalti per servizi di ingegneria/architettura;

- Spese di validazione e di verifica del progetto;
- Spese per il Responsabile Unico del Procedimento nei limiti di legge secondo il regolamento in vigore presso l'Autorità di bacino;
- Spese per il supporto tecnico al Responsabile del Procedimento;
- Spese di gara e per la commissione di gara;
- Spese derivanti dalle indagini necessarie alla corretta definizione del progetto;
- Spese derivanti dalla realizzazione delle opere così come risultanti dallo stato finale dei lavori;
- Spese per collaudi in corsi d'opera e collaudo tecnico-amministrativo finale;
- 1% forfettario calcolato sulla spesa effettivamente sostenuta e pari alla somma dei punti precedenti.

#### **ART. 7 - TEMPI DI ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO**

Le parti concordano che i tempi indicati nell'art. 2 potranno subire modifiche per fatti indipendenti dalla volontà delle parti.

#### **ART. 8 - VALIDITÀ ED EFFICACIA DELL'ACCORDO**

Il presente Accordo è valido ed efficace a partire dalla data della sua sottoscrizione sino alla completa effettuazione degli impegni assunti, e comunque non oltre 4 anni.

#### **ART. 9 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per eventuali controversie relative alla validità, interpretazione o esecuzione del presente Accordo la competenza territoriale è del Foro di Milano.

#### **ART. 10 - TRATTAMENTO DATI**

Le Parti dichiarano reciprocamente che le attività derivanti dal presente Accordo non comportano il trattamento dei dati personali e che - nell'eventualità di tale occorrenza - si impegnano ad applicare quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (c.d. "codice Privacy") e dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

*Il presente atto viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale delle Parti.*

REGIONE LOMBARDIA

Il Direttore Generale

Roberto Laffi

AUTORITA' DI BACINO LACUALE DEI LAGHI  
D'ISEO, ENDINE E MORO

Il Presidente

Alessio Rinaldi